



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti della Conferenza Unificata in seno alla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art.18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ricostituita con D.P.R. n.102/2007 e ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento".

Acquisizione delle designazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 15 /CU del 10 febbraio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 10 febbraio 2011

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Unificata acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

VISTO il D.P.R. 14 luglio 2007, n. 102, recante "Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'art.18 del T.U. sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248", il quale prevede, all'articolo 1, che la citata Commissione venga ridenominata : "Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento";

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 1, del medesimo regolamento, il quale prevede che la Commissione sia composta, tra gli altri, da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata; il successivo comma 2, prevede che sia altresì designato, per ciascun titolare, un componente supplente, di genere diverso rispetto al titolare;

VISTO l'atto di Conferenza repertorio n.110/CU del 7 ottobre 2010, con il quale sono state acquisite per le Regioni le designazioni della Dott.ssa Clara De Marchi – Regione Lombardia quale rappresentante effettivo e del Dott.ssa Viviana Bussadori – Regione Emilia-Romagna quale rappresentante supplente in seno alla "Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 18 gennaio 2011, con la quale il Capo del Dipartimento per le pari opportunità, ha rappresentato che nel rispetto della normativa sopra citata occorre procedere ad una nuova designazione atteso che il punto 2, comma 2, del predetto D.P.R. n.102 del 14 maggio 2007, precisa che il componente supplente deve essere di genere diverso rispetto al titolare;

VISTA la nota del 26 gennaio 2011, di questa Segreteria di Conferenza, con la quale è stata partecipata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano la predetta richiesta del Capo Dipartimento per le pari opportunità;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno consegnato la nota Prot. n. 217/DES-18AS, del 10 febbraio 2011, con la quale hanno indicato quale propri rappresentanti, in seno alla citata Commissione interministeriale, la **Dott.ssa Clara De Marchi** – Regione LOMBARDIA in qualità di **componente effettivo** e il **Dott Andrea Stuppini** – Regione EMILIA ROMAGNA, in qualità di **componente supplente**;

ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI

ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti rappresentanti delle Regioni, quali componenti della "Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento", indicata in oggetto.

REGIONI :

Dott. ssa Clara De Marchi (rappresentante effettivo) - Regione LOMBARDIA
Dott. Andrea Stuppini (rappresentante supplente) - Regione EMILIA ROMAGNA

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto